



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

SINDACO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 60 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 C.4 D.LGS. 267/2000 DI DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE E COMUNQUE IN CONTENITORI DI BEVANDE DI QUALSIASI MATERIALE CHIUSI CON OBBLIGO DELLA MESCITA DI BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O MATERIALE BIODEGRADABILE A PERDERE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GALLO 2024

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che nel periodo dal 17 al 21 Ottobre 2024 si terrà la tradizionale Fiera di San Gallo con le tradizionali giostre nella zona adibita al Luna Park presso Piazza d'Armi e con zona adibita a somministrazione di alimenti e bevande presso Piazza Ducale;

PRESO ATTO che per la sopra indicata manifestazione il centro storico di Sabbioneta sarà caratterizzato dalla concentrazione di un rilevante numero di avventori soprattutto costituito da giovani, provenienti anche da paesi e città limitrofi, e che in loco sono presenti pubblici esercizi oltre che esercizi commerciali;

CONSIDERATO che:

- l'affluenza di un numero considerevole di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- la prevedibile imponente affluenza comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e pertanto è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i

contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO che:

- si rende necessario, in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile;
- l'art.70, 1° comma, della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 così dispone: "La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto";
- l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;
- esigenze di pubblico interesse, di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;

ATTESA la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale e di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione di tali eventi;

CONSIDERATA altresì la necessità di evitare che tali comportamenti turbino l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creino pericolo per l'incolumità delle persone;

DANDO ATTO che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

CONSIDERATO che si rilevano pertanto condizioni e motivazioni di contingibilità ed urgenza per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e della preservazione dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale;

RILEVATO CHE l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (TUEL) ed in particolare gli art.7 bis, 50 e 54;
- la Legge 689/81 ed in particolare gli artt. 10 e 16;
- La legge 241/90;
- l'art. 15, comma 1 lettera f del D.L.gs 30.04.1992, nr.285;
- Lo Statuto Comunale
- La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14;
- La Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "...valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- La Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

ORDINA

In occasione della manifestazione FIERA DI SAN GALLO 2024 CON LUNA PARK nelle seguenti giornate ed orari:

Giovedì 17/10/2024	dalle ore 13:00 alle ore 24:00, fino a cessate esigenze;
Venerdì 18/10/2024	dalle ore 13:00 alle ore 24:00, fino a cessate esigenze;
Sabato 19/10/2024	dalle ore 10:00 alle ore 24:00, fino a cessate esigenze;
Domenica 20/10/2024	dalle ore 10:00 alle ore 24:00, fino a cessate esigenze;
Lunedì 21/10/2024	dalle ore 13:00 alle ore 20:00, fino a cessate esigenze;

DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, lattine e comunque contenitori di qualsiasi materiale chiusi **per tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi ecc) in sede fissa e per tutti i punti di ristoro e somministrazione temporanei** presenti nel centro storico di Sabbioneta;

OBBLIGO DELLA MESCITA DI BEVANDE PER ASPORTO IN BICCHIERI DI PLASTICA O MATERIALE BIODEGRADABILE A PERDERE **per tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi ecc) in sede fissa e per tutti i punti di ristoro e somministrazione temporanei** presenti nel centro storico di Sabbioneta;

DIVIETO DI INTRODUZIONE, CONSUMO ED ABBANDONO, nell'area adibita a Luna Park di Piazza d'Armi e nell'area della Fiera presso Piazza Ducale e vie limitrofe di bottiglie, contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica o comunque contenitori di qualsiasi materiale chiusi;

E' CONSENTITA la somministrazione con consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza anche esterne, o presso aree di somministrazione

temporanea delimitate e controllate da apposito personale, con divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti con lo scopo dell'asporto all'esterno dei locali di ristorazione/somministrazione.

AI GESTORI DI CUI SOPRA È FATTO OBBLIGO di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza o i contenuti della medesima;

AVVERTE

Che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite a norma di legge.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine territoriali la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza applicando ai contravventori le misure e le sanzioni previste dalla normativa vigente. Alla Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli esercenti interessati, organizzatori dell'evento ed agli organi di Polizia statali.

INFORMA

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sabbioneta;

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune. (Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7/8/90, nr. 241, in applicazione del Decreto Legislativo 02/06/2010 nr. 104);
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Lì,
15/10/2024

IL SINDACO
PASQUALI MARCO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)